

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

CASTEL D'AZZANO - BUTTAPIETRA - VIGASIO - MOZZECANE - NOGAROLE ROCCA
PROVINCIA DI VERONA

Comando di Castel d'Azzano, Via Castello, nº 26 - 37060 Castel d'Azzano. Tel.0459215928 Fax 0459215932 Buttapietra Tel. e Fax 0456661689 Vigasio Tel. 0457363700 int.221-2-3 Fax 0457364880 Mozzecane Tel. 0456335805-06 Fax 0456335833 Nogarole Rocca Tel. 0457925384 Fax 0457925021 e-mail poliziamunicipale@comune.castel-d-azzano.vr.it - e-mail certificata casteldazzano@legalmail.it

Prot. n° <u>80 81</u>/2017 Ordinanza n° 44

Mozzecane, 02/10/2017

## IL COMANDANTE

Vista la richiesta da perte dell'amministrazione comunale per l'interdizione al traffico, eccetto che per i residenti, di un tratto di via Ferroni a Mozzecane ed esattamente dall'incrocio con via IV Novembre sino all'ingresso della strada privata per l'accesso ai garage delle abitazioni lì esistenti;

Preso atto che il presente atto e dovuto a causa delle continue lamentele da parte dei residenti dei civici dal 3 al 19 di via ferroni che si vedono le auto parcheggiate selvaggiamente all'ingresso della stradina privata che permette l'accesso e l'uscita dal loro garage;

Considerato che la via Ferroni risulta già chiusa al traffico locale per via della sua prossimità alla nuova struttura scolastica che permette, nel punto in questione, soltanto il proseguo della marcia in via IV Novembre, e che pertanto l'interdizione in questione riguarderebbe un tratto di circa 15 metri che ha sbocco soltanto nella stradina privata di accesso ai garage di cittadini il residenti;

Vista la Convenzione per il Servizio Associato e la Costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Castisl d'Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca stipulata in data 18 dicembre 2014; Visto il Decreto di nomina del Sindaco di Mozzecane, n° 20697 del 23.12.2014;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, relativo alle competenze ed al poteri dei Dirigenti e Responsabili del Servizio;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n° 285/1992 e il D.P.R. n° 495/1992;

## **ORDINA**

Per i motivi decritti in premessa:

L'INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO PER I RESIDENTI, DI UN TRATTO DI VIA FERRONI COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA IV NOVEMBRE E LA STRADINA PRIVATA DI ACCESSO AI GARAGE DELLO STABILE COMPRESO TRA IL CIVICO 3 ED IL 19 DI VIA FERRONI

Il posizionamento della segnaletica necessaria che sarà formata da segnaletica verticale con pannelli integrativi e l'utilizzo di paletti bianchi e rossi che sbarreranno una delle due carreggiate :

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, indicati nell'art. 12 del C.D.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui ail'art.74 D.P.R. n. 495/92.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al T.A.R. (legge 06 .12.71, n.1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla suddette pubblicazione (d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

Per eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

